Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 15 aprile 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1940-XIX, registro 10 Africa Italiana, foglio 256.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Iohannes Tesfamariam, buluc basci (49548). — Comandante di mezza compagnia, in accanito combattimento, conduceva i propri uomini con slancio e decisione all'attacco di forti posizioni nemiche. In un momento in cui violenta si manifestava la reazione nemica, alla testa del reparto, trascinava i propri dipendenti contro alcuni pericolosi centri di fuoco avversari. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e vincendo il dolore continuava ad incitare i propri dipendenti contro il nemico disorganizzato dall'azione impetuosa e decisa.

Tesfamariam Gheremedin, ascari (46431). — Durante un violento combattimento, spintosi audacemente verso un nucleo di ribelli, appostato nelle vicinanze, li affrontava risolutamente, riuscendo a metterli in fuga, dopo averne abbattuti tre. Resisteva sul posto, benchè ferito, fino al sopraggiungere della propria squadra.

Tociu Doboe, sciumbasci. — Durante aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, gravemente ferito rifiutava ogni soccorso e continuava ad incitare i suoi ascari alla lotta. Esempio costante di ardimento, sprezzo del pericolo e alto senso del dovere.

MEDAGLIA DI BRONZO

Leonardi di Casalino Lorenzo fu Michelangelo e di Laugier Carlotta, nato a Roma il 16 dicembre 1902, tenente. — Avuto ordine di caricare alcuni nuclei nemici che tentavano di aggirare una compagnia seriamene impegnata, partiva con mossa rapida ed irruente, alla testa del proprio plotone, piombando improvviso sul nemico, che, sorpreso e disorientato, si dava a precipitosa fuga, lasciando sul terreno perdite. Esempio di coraggio personale, sprezzo del pericolo e capacità di comando.

Ali Mussa, muntaz (67972). — Durante un combattimento guidava con grande abilità e coraggio una forte pattuglia di fiancheggiamento. Occupata prontamente posizione dominante, sotto violento fuoco nemico, respingeva un tentativo di attacco nemico sul fianco della compagnia. Si lanciava quindi arditamente contro l'avversario superiore di forze, sgominandolo con azione irruente e decisa.

Gabrè Tesfai, sciumbasci. — Durante aspro combattimento, conduceva i suoi uomini all'attacco contro forze nemiche superiori, dando prova di audacia e sprezzo del pericolo. Ferito ad un braccio, rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere, fino a quando l'avversario non era definitivamente sconfitto.

Gheresillasse Gheresghier, ascari. — Durante un ripiegamento a contatto col nemico si caricava sulle spalle un compagno gravemente ferito, e sotto violento fuoco avversario, incurante di se, riusciva a trarlo in salvo. Esempio di cameratismo e sprezzo del pericolo.

Gherensè Chefelà, muntaz (40702). — Durante un combattimento rendeva servizi preziosi al comando di compagnia, percorrendo più volte terreno completamente scoperto ed intensamente battuto dal fuoco nemico, per assicurare il collegamento con la sezione A. P. assegnata alla compagnia. Successivamente, con grande coraggio e decisione, conduceva all'assalto un buluc, il cui graduato era rimasto gravemente ferito.

Halelè Cassa, buluc basci. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, riconfermava le sue doti di combattente valoroso, riuscendo a contenere l'impeto di forze nemiche preponderanti. Ferito gravemente, non desisteva dalla lotta e continuava ad incitare i suoi uomini con la voce e con l'esempio.

Hamed Ibrahim, ascari (70071). — Durante un ripiegamento, sotto violento fuoco avversario, accorreva in aiuto del proprio graduato ferito, e, con manifesto rischio personale, lo trasportava a spalla, riuscendo a trallo in salvo. Esempio di coraggio, abnegazione e sprezzo del pericolo.

Hussen Ali, ascari (91876). — Durante un violento combattimento, visto il proprio ufficiale in pericolo di cadere in mano al nemico, si lanciava in suo aiuto, alla testa di pochi animosi, riuscendo a sventare la minaccia.

Ibrahim Nurù, buluc basci (48656). — Durante un cruento combattimento, ferito alla gamba, continuava a combattere e ad incitare i suoi uomini sino a che, stremato per l'abbondante perdita di sangue, veniva trasportato al posto di medicazione.

Menasse Hailai, ascari (62829). — Durante un combattimento, incaricato di recapitare una importante comunicazione al proprio comandante di compagnia, incurante del pericolo attraversava un lungo tratto di terreno scoperto ed intensamente battuto dal fuoco nemico. Ferito gravemente, continuava all'adempimento del proprio dovere con grande serenità e coraggio e, vincendo il dolore portava a termine la missione ricevuta.

Mohamed Mamud, sciumbasci (29583). — Durante un violento combattimento si prodigava incessantemente nel portare ordini ai reparti impegnati nella lotta, attraversando zone intensamente battute dal fuoco del nemico. In successivo assalto, guidava i suoi uomini con coraggio e sprezzo del pericolo, incitandoli con la parola e con l'esempio.

Tecchiè Uoldesillassè, buluc basci (32693). — Ferito durante un aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, rifiutava ogni soccorso per rimanere al suo posto di combattimento ed incitava gli ascari con la parola e con l'esempio.

Tecchiè Fetò, ascari. — Durante un violento combattimento, dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Sotto il tiro nemico, soccorreva i feriti, riuscendo a salvare tre compagni e recuperare la salma di altri due.

Uoldegabriel Andù, ascari (67785). — Porta munizioni di un buluc avanzato, pur di assicurare la continuità nel rifornimento dell'arma del proprio gruppo, non esitava percorrere lunghi tratti di terreno completamente allo scoperto ed intensamente battuto dal fuoco nemico. Ferito gravemente, continuava a partecipare all'azione, giungendo tra i primi presso le posizioni nemiche, dove cadeva svenuto per l'abbondante perdita di sangue. Esempio magnifico di coraggio, spirito di sacrificio, attaccamento al dovere.

Uoldeghebriel Negussè, sciumbasci (31730). — In aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, saputo che elementi del proprio reparto erano accerchiati, con elevato senso del dovere e spirito di cameratismo, radunava i suoi uomini e con irresistibile slancio attaccava l'avversario sul fianco, obbligandolo alla fuga e infliggendogli sensibili perdite.

CROCE DI GUERRA

Cencetti Aurelio di Edgardo e di Martignoni Imelde, nato a Roma il 30 gennaio 1912, sottotenente di complemento. — In un improvviso scontro, comandante l'avanguardia del reparto, si lanciava alla testa dei suoi ascari, incurante della reazione avversaria, contro il grosso dei nemici, che cercava di effettuare un aggiramento accerchiandolo prima ed inseguendolo dopo, si da infliggergli notevoli perdite. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per valore insigne e spirito di sacrificio.

Robino Lucillo di Luigi e di Figliati Fortunata, nato a Belbo (Cuneo) il 14 luglio 1911, tenente complemento fanteria. — Ufficiale addetto ad un comando di brigata, durante un ciclo di operazioni, in momenti eccezionalmente delicati, compiva i suoi doveri con esemplare completa dedizione, riuscendo valido coadiuvatore del suo comandante. Durante un audace attacco in forze alle salmerie della colonna, incanalata in difficile mulattiera, inviato per assumere informazioni, giunto sul posto dava di sua iniziativa, con calma, intelligenza, elevato senso di responsabilità e sprezzo del pericolo, opportune disposizioni, contribuendo efficacemente all'immediato ristabilirsi della situazione.

Salucci Piero di Roberto e di Rampini Vittoria, nato a Cassino (Frosinone) il 10 febbraio 1910, sottotenente complemento fanteria. — Comandante di plotone esploratori di battaglione, in una giornata di aspro combattimento si prodigava in modo esemplare e con sprezzo del pericolo. Agendo di iniziativa, sviluppava un'azione sul fianco avversario, riuscendo a smorzarne lo slancio offensivo.

Santucci Borrani Odoardo fu Dino e di Fosca Lapi Olga, nato a Viareggio il 5 febbraio 1917, sottotenente di fanteria complemento. — Comandante di una banda irregolare, in numerosi combattimenti sostenuti contro nemici in forze, dimostrava elevate doti di coraggio personale e capacità combattiva. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Abdallah Kere, ascari (66211). — Porta feriti di una compagnia, in aspro combattimento, più volte attraversava zone fortemente battute dal tiro nemico. Esempio di abnegazione, sprezzo del pericolo e alto senso del dovere.

Abdi Hassen, muntaz (73949). — Porta arma tiratore, in aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, confermava le sue doti di combattente valoroso. Sotto intenso fuoco nemico si portava in posto scoperto e battuto, ma utile per l'azione del fuoco della propria arma, rendendo vano ogni tentativo avversario

Amediè Iman, ascari. — Ascari ardito e coraggioso durante un combattimento dava ripetute prove di valore personale e di iniziativa. Sostituiva un compagno gravemente ferito nel comando di un gruppo fucilieri che guidava con grande abilità e decisione sino al conseguimento del successo.

Araià Ogbanchiel, ascari. — Durante un combattimento, ferito alla testa, rifiutava di allontanarsi dal campo della lotta e continuava ad incitare con la voce i suoi compagni.

Asghedom Besserat, muntaz (67780). — Comandante di una pattuglia, in combattimento guidava i propri uomini con grande coraggio ed abilità. Con azione rapida ed ardita occupava una forte posizione nemica già presidiata da arma automatica, evitando al proprio reparto sicure e gravi perdite.

Gherezghier Bechit, ascari (57736). — Ferito gravemente, supplicava i suoi compagni di non curarsi di lui e di tornare al combattimento.

Goitom Agos, ascari. — Durante un violento combattimento contro numerose forze nemiche, leggermente ferito, continuava la lotta fino alla sua conclusione.

Ibrahim Hamed, muntaz (67831). — Tiratore di fucile mitragliatore, durante un combattimento, dava ripetute prove di coraggio, calma ed attaccamento al dovere. Sprezzante del pericolo, prendeva più volte posizione allo scoperto, sotto violento fuoco nemico, pur di assicurare un efficace impiego della propria arma. Arditamente si portava da solo su posizione da dove poteva sviluppare azione di fuoco violenta ed efficace, contribuendo al conseguimento del successo.

Monsa Mohamed, buluc basci (41100). — Durante un combattimento contro nemici, si distingueva per calma e perizia, per tenacia e spirito combattivo, traendo dalle armi e dagli uomini il massimo rendimento.

Negussè Belai, ascari (107158). — Durante un violento combattimento, sotto intenso fuoco nemico, coadiuvava efficacemente il proprio comandante di buluc, dando ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo.

Omar Hamed, ascari (67202). — Porta arma tiratore, durante una giornata di aspro combattimento, sotto intenso fuoco avversario, con coraggio e sprezzo del pericolo, dirigeva il fuoco della propria arma contro preponderanti forze nemiche, infliggendogli perdite rilevanti.

Tefarrà Anibessiè, uachil. — Audace e risoluto, si lanciava ripetutamente alla testa del buluc da lui comandato contro nuclei nemici annidati nella boscaglia, incurante del fuoco avversario.

Teghegnè Tehemà, ascari. — Durante un combattimento muoveva tra i primi all'attacco di forti posizioni nemiche. Ferito gravemente, sebbene più volte esortato a desistere dall'azione per farsi medicare, seguiva ugualmente il proprio reparto. Esempio ammirevole di spirito di sacrificio ed attaccamento al dovere.

Tuoldemedhin Agghevà, ascari (94860). — Addetto ad una squadra mitraglieri, sotto violento fuoco avversario, si prodigava instancabilmente per assicurare il rifornimento della propria arma. In successivi contrattacchi all'arma bianca, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo.

Ualiè Tesciummè, ascari. — Ferito durante un combattimento, incurante di sé, continuava ad incitare i compagni alla lotta.

Ualilli Adeghè, ascari. — Conducente in un buluc armi pesanti, durante un aspro combattimento, sotto violento fuoco nemico, si prodigava instancabilmente per assicurare il rifornimento della propria arma. Ferito a sera e dispersosi nell'oscurità della notte, riusciva il giorno dopo a raggiungere il reparto.

(584)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 2045.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di quello di ampliamento del comune di Carbonia e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvati e dichiarati di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima edilizio e quello di ampliamento del comune di Carbonia.

Un esemplare di tali piani, compresa una planimetria contenente il regolamento edilizio delle ricostruzioni, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione dei piani regolatori di massima edilizio e di ampliamento vengono fissate le direttive e determinati i criteri secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Carbonia provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincoli.

Il piano particolareggiato interessante gli impianti ferroviari sarà studiato a cura della Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie, previ accordi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Carbonia a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità e con il Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie alla esecuzione del piano regolatore e di quello di ampliamento, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Carbonia, preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare, entro un termine fissato, se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona,

o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il consorzio tra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista designazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere, per conto di questi proprietari, alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione per opere di piano regolatore e di ampliamento sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario, l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore e di ampliamento si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato e che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano o della sua esecuzione anche soltanto parziale.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Cagliari, in seguito a richiesta del comune di Carbonia, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo delle indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.

Art. 8.

Il comune di Carbonia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore e di ampliamento, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi suindicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito i portici stessi, che dovranno quindi considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.

Art. 10.

È vietato procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore e di ampliamento, senza permesso dell'autorità comunale che avrà facoltà di conce-

derlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 11.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano generale di massima edilizio e di ampliamento, che nel corso della loro attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 12.

Il presente piano di massima e quello di ampliamento non hanno limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione.

Anche dopo l'approvazione del piano particolareggiato sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 13.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Carbonia per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di L. 20, ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e posti in essere entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 marzo 1941-XIX, n. 269.

Soppressione di Collegi arbitrali per le espropriazioni e di Collegi speciali per le controversie relative ad immobili nelle località colpite da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sono soppressi i Collegi arbitrali di primo grado di Catania e di Roma, previsti rispettivamente dall'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, e dall'articolo 5 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582. Dalla data anzidetta il Collegio arbitrale di primo grado di Reggio Calabria, previsto dall'art. 164 del testo unico approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, cessa di funzionare per quanto concerne i Comuni della provincia di Catanzaro.

Dalla medesima data cessano di avere effetto, per quanto concerne i Comuni compresi nelle circoscrizioni dei soppressi Collegi arbitrali e la provincia di Catanzaro, le norme speciali relative alla determinazione delle indennità di espropriazione, contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n 582, e negli articoli da 161 a 163 del testo unico sopraindicato. Tuttavia tali norme continueranno ad essere applicate per decidere sulle impugnative avverso le sentenze dei Collegi arbitrali suddetti.

Art. 2.

A decorrere dalla data stabilita nell'articolo precedente sono soppressi i Collegi speciali di primo grado istituiti per le controversie relative ad immobili in Messina, in Palmi e in Reggio Calabria, a termini dell'art. 492 del testo unico sopracitato, e nell'quila e in Roma, a termini dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.

Art. 3.

Alla soppressione dei Collegi di primo grado, preveduti dai provvedimenti legislativi sopra richiamati e non soppressi dalla presente legge, potrà provvedersi con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia.

Nella stessa forma potrà provvedersi alla soppressione dei Collegi di secondo grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CALLETTI — PUTZOLU

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 17 marzo 1941-XIX, n. 210.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, che autorizza la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, che autorizza la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA — GRANDI — HOST VENTURI

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 211.

Composizione, per la durata della guerra, della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, quale fu sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è composta come segue:

a) per i giudizi relativi ad ufficiali fino al grado di maggiore (compreso) e sulle proposte di nomina in servizio permanente per merito di guerra, da tre generali di squadra designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro;

b) per i giudizi relativi agli ufficiali di grado superiore a maggiore, dal sottocapo di stato maggiore della Regia aeronautica e da due generali di squadra designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro.

La Presidenza della Commissione verrà assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado o a parità di grado dal più anziano.

Le deliberazioni della Commissione sono valide anche in caso di assenza di uno dei membri, o di astensione per incompatibilità legale. La parità dei voti deve considerarsi come giudizio contrario all'ufficiale scrutinato.

Il presente decreto ha vigore dal 16 dicembre 1940 e dalla data stessa è abrogato il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1183.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Scatraorzillo » ed altri nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Scatraorzillo », « San Michele » e « S. Michele sotto l'Argine » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Elisabetta fu Carlo, maritata Abbate, foglio di mappa 9, particella 46, foglio di mappa 17, particella 47, foglio di mappa 22, particella 1, per la superficie complessiva di Ha. 3.37.67 e con l'imponibile di L. 384,63.

Il fondo « Scatraorzillo » confina: con la proprietà Martucci Giuseppe fu Paolo, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Antonia, Margherita e Rosaria sorelle fu Francesco, con la proprietà Carlino Maria fu Raffaele.

Il fondo « S. Michele » confina: con la proprietà Petrella Giovanni fu Enrico, con la proprietà Parente Lucia ed altri fu Carlo, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la strada comunale « Prato ».

Il fondo « S. Michele sotto l'Argine » confina: con la strada comunale di Cancello, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Gravante Rosaria fu Francesco, con la proprietà Rauso Pasqua fu Gennaro ved. Papa;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Scatraorzillo », « S. Michele »; e « S. Michele sotto l'Argine » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei ocnti, addì 13 marzo 1941-XIX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 68. — D'ELIA

(1423)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 marzo 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su un tratto del lago di Bolsena al dott. Luigi Donati.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Viterbo 24 novembre 1939, n. 19608, col quale fu riconosciuto a favore del dott. Luigi Donati fu Gioacchino, proprietario dell'isola Martana, nel lago di Bolsena, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel raggio di m. 500 (cinquecento) intorno all'Isola stessa;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il predetto dott. Donati si trova attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 21 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra richiamato decreto del prefetto di Viterbo 24 novembre 1939, n. 19608, è riconosciuto a favore del dott. Luigi Donati fu Gioacchino, proprietario dell'isola di Martana, nel lago di Bolsena, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel raggio di metri 500 (cinquecento) intorno all'isola stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1359)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 febbraio 1941-XIX.

Conferma del diritto esclusivo di pesca ai signori Luigi, Vincenzo e Adele Ravidà su un tratto del fiume Belice.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Trapani in data 29 settembre 1897, col quale viene riconosciuto, a favore degli eredi della duchessa Carmela Aragona Pignatelli il possesso del diritto esclusivo di pesca in un tratto del fiume Belice;
Considerato che l'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Luigi, Vincenzo e Adele Ravidà e Maria Zalapià vedova Ravidà;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 14 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto 29 settembre 1897 del prefetto di Trapani, è riconosciuto a favore dei signori Luigi, Vincenzo ed Adele Ravidà e di Maria Zalapià vedova Ravidà il possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto del fiume stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1361)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1941-XIX.

Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, e successive disposizioni, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936-XIV, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367), che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, e successive disposizioni;

Visto l'art. 14 del suddetto Regio decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti conseguono la promozione a tenente dopo due anni di grado e semprechè:

a) abbiano superato il corso di applicazione prescritto dall'art. 8 del Regio decreto-legge sopraindicato e dal precedente articolo;

b) abbiano compiuto dieci mesi di comando di reparto territoriale, anche se in territori d'oltremare, o abbiano fatto parte di battaglioni mobilitati per egual periodo di tempo;

c) siano prescelti per l'avanzamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Staboul » di Costantino Economides, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta « Stamboul » di Costantino Economides, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta « Stamboul » di Costantino Economides, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Ferdinando Remo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
Amicucci

p. *Il Ministro per le finanze*
Lissia

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Giorgio Livas, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Giorgio Livas, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Giorgio Livas, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottore Giuseppe Lanfranconi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
Amicucci

p. *Il Ministro per le finanze*
Lissia

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Italexport di Iordanidis Alessandro, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Italexport di Iordanidis Alessandro, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Italexport di Iordanidis Alessandro, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Celso Morisi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 11 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII

1. Trascrizione dal n. 119 al n. 132 del 2 ottobre 1940.

Trasferimento da E. F. Houghton & Co., a Filadelfia (S.U.A.), alla Società Italiana Prodotti Houghton, a Genova, dei marchi numeri 20106, 16682, 55300, 55513, 55315, 55316, 55317, 55331, 55332, 55333, 55334, 55335, 55336, 55762.

(Per cessione come da atto del 23 agosto e 18 settembre 1940, registrato a Genova il 23 settembre 1940, n. 5274, vol. 725, atti privati).

2. Trascrizione n. 135 del 17 settembre 1940.

Trasferimento dalla The Atwood Machine Company, organizzato sotto le leggi dello Stato di New Jersey, a Stonington (Connecticut) (S.U.A.), alla The Atwood Machine Company, organizzato sotto le leggi dello Stato di Connecticut, a Stonnington (Connecticut) (S.U.A.), del marchio n. 44581.

(Per cessione come da atto dell'8-30 luglio 1940, registrato a Roma l'11 settembre 1940, n. 9590, vol. 590, atti privati).

3. Trascrizione nn. 142-143 del 17 settembre 1940.

Trasferimento da G. & M. Pozzoni, a Parabiaco, al Calzaturificio Esperia Società Anonima, a Parabiago, dei marchi nn. 21031 e 28138.

(Per cessione come da atto del 1° marzo 1940, registrato a Legnano il 18 marzo 1940, n. 737, vol. 13, atti pubblici).

4. Trascrizione n. 136 del 17 settembre 1940.

Trasferimento da Giovanni Calvi, a Torino, a Giuseppe Edmondo Hess, a Torino, del marchio n. 53110.

(Per cessione come da atto del 15 luglio 1940, registrato a Rivoli il 19 luglio 1940, n. 37.

5. Trascrizione n. 111 del 26 luglio 1940.

Trasferimento dalla Ditta D. Straus, a Milano, ai Fratelli Schuel, a Milano, del marchio n. 30620.

(Per cessione come da atto del 22 marzo 1939, registrato a Monza il 23 marzo 1939, n. 2020, vol. 120).

6. Trascrizione n. 116 del 21 agosto 1940.

Trasferimento dalla Jaroslaw's Erste Glimmerwarenfabrik, a Berlino, alla Elektro-Glimmer und Presswerke Scherb & Schwer K. G. vorm. Jaroslaw, a Berlino, del marchio n. 21256.

(Per cessione come da certificato della pretura di Berlino del 3 luglio 1940, registrato a Roma il 24 luglio 1940, n. 7257, vol. 472, atti privati).

7. Trascrizione n. 133 del 9 luglio 1940.

Trasferimento dalla Società Nazionale dell'Alluminio Anonima, a Milano, all'Industria Nazionale Alluminio I.N.A., a Milano, del marchio n. 50094.

(Per fusione per incorporazione come da atto del 29 settembre 1939, registrato a Milano il 9 ottobre 1939, n. 3718, vol. 707, atti pubblici).

8. Trascrizione n. 134 del 27 settembre 1940.

Trasferimento da Daniele De Bei, a Milano, alla Società Anonima Importazione Caffè Arabo Mokito « I.C.A.M. », a Milano, del marchio n. 43455.

(Per cessione come da atto del 21 settembre 1940, registrato a Milano il 23 settembre 1940, n. 2191, vol. 721, atti pubblici).

9. Trascrizione n. 137 del 31 agosto 1940.

Trasferimento dalla Ditta Pier Luigi Leva & Co., a Genova, a Pier Luigi Leva, a Genova, del marchio n. 59491.

(Per rilevamento d'azienda come da atto di volontaria giurisdizione del 24 aprile 1940, registrato a Genova, n. 926, atti giudiziari).

10. Trascrizione n. 139 del 20 settembre 1940.

Trasferimento da Giovanni Ravera, a Milano, alla Società Anonima Idros-Bologna, a Bologna, del marchio n. 47627.

(Per cessione come da atto del 13 agosto 1940, registrato a Milano il 27 agosto 1940, n. 20306, vol. 3902, atti privati).

11. Trascrizione nn. 153-154 del 7 novembre 1940.

Trasferimento dalla Lincoln Motor Company (organizzata e operante sotto le leggi dello Stato di Michimgan), a Detroit Michimgan (S.U.A.), alla Ford Motor Company (organizzata e operante sotto le leggi dello Stato di Deleware), a Deaborn, Michimgan (S.U.A.), dei marchi nn. 19453 e 52854.

(Per cessione come da atto del 2 agosto e 2 ottobre 1940, registrato a Roma il 23 ottobre 1940, n. 14770, vol. 591, atti privati).

12. Trascrizione nn. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 del 4 novembre 1940.

Trasferimento dalla Società Kathreiner Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, a Berlino, alla « Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè Società Anonima, a Milano, dei marchi nn. 2271, 2881, 3013, 5899, 14574, 14734, 20753, 23383.

(Per cessione come da atto del 13 maggio 1939, registrato a Desio il 22 maggio 1939, n. 2096, vol. 88, atti pubblici).

13. Trascrizione nn. 160 e 161 del 24 ottobre 1940.

Trasferimento da Eschilo Brielli, a Milano, alla Società Anonima Bioflora, a Milano, dei marchi nn. 56711 e 56766.

(Per sentenza con danno civile come da sentenza del Tribunale di Milano del 27 giugno-3 luglio 1940, registrato a Milano il 19 luglio 1940, n. 570, vol. 160, atti giudiziari).

14. Trascrizione nn. 162 e 163 del 6 novembre 1940.

Trasferimento dalla Ditta Fratelli Calvi, a Torino, a Roberto Calvi, a Torino, dei marchi nn. 55005 e 55006.

(Per cessione come da atto del 29 ottobre 1940, registrato a Pinerolo il 31 ottobre 1940, n. 417, vol. 96, atti privati).

15. Trascrizione nn. 164, 155, 157, 158, 159 del 7 novembre 1940.

Trasferimento da Aldo Cicuta, a Milano, alla « Medicamenta » Società Anonima, a Milano, dei marchi nn. 49510, 37791, 49167, 49168, 50731.

(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1935, registrato a Milano il 18 dicembre 1935, n. 6290, vol. 674, atti pubblici).

(1384)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Udine e Belluno per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Udine, il Consorzio interprovinciale di Udine e Belluno per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidente del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Morgante Olvino, Rui Angelo.

(1390)

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Venezia e Treviso per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Venezia, il Consorzio interprovinciale di Venezia e Treviso per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidente del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Vianello Dario, Tonetto Eugenio

(1391)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 4,50	6377	63 —	Gaudio *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre De Stefano Maria-Gabriella di Pasquale ved Gaudio, dom. in Castiglione Cosentino (Cosenza).	Gaudio *Silvio-Antonio* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
P. Naz. 5 %	30370	75 —	Russo *Ottorino*, Renata ed Urania fu Salvatore, minori, sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo.	Russo *Alfio-Giuseppe-Ottorino*, Renata ed Urania fu Salvatore, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	142665	135 —	Schisani *Giovanna* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo *Maria-Giuseppa* di Salvatore, dom. in Massalubrense (Napoli).	Schisani *Giovanni* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo *Giuseppa* di Salvatore, dom. in Massalubrense (Napoli).
Id.	142666	135 —	Schisani *Anna* fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani *Maria-Anna* fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142667	135 —	Schisani Salvatore fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Salvatore fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142668	135 —	Schisani Concetta fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Concetta fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142669	135 —	Schisani *Annunziata* fu Luigi, minore, ecc., come le precedenti.	Schisani *Nunziata* fu Luigi, minore, ecc., come le precedenti.
Id.	142670	135 —	Schisani Antonio fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Antonio fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142671	135 —	Schisani Luisa fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Luisa fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	329564	476 —	*Innocenti* Lea fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Maria fu Alfonso ved. *Innocenti* Alfredo, dom. a Grosseto.	*Degl'Innocenti* Lea fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Maria fu Alfonso ved. *Degl'Innocenti* Alfredo, dom. a Grosseto.
Rendita 5 %	158245	5000 —	*Ractz* Anna fu Giuseppe, moglie di Beck Felice, dom. a Napoli.	*Raetz* Anna fu Giuseppe, moglie di Beck Felice, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 (1934)	245731	259 —	Lanata Maria fu Stefano, moglie di Dematteis *Felice*, dom. a Voghera (Pavia), vincolato come dote della titolare.	Lanata Maria fu Stefano, moglie di Dematteis *Pietro-Luigi-Felice* fu Carlo, dom. a Voghera (Pavia), vincolato come dote della titolare.
Id.	488928	364 —	Palma Enghelbert, Giulia e Carlo, maggiorenni, e Paolo, minore, fu Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano) con l'usufrutto vitalizio a favore di *Iöhrer Giulia* ved. di Palma Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano).	Come contro con l'usufrutto vitalizio a favore di *Iörer Giuliana* fu *Giuseppe*, ved. di Palma Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano).
Id.	496871	556,50	Bonomi *Rosetta* di *Gabriele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonomi *Gabriele* fu Angelo, dom. a Milano.	Bonomi *Elisabetta-Rosa* di *Gabriele-Pietro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonomi *Gabriele-Pietro* fu Angelo, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	364604	420 —	*Cinollo* Santo di Giuseppe, dom. in Monterosso al Mare (Genova).	*Cinolo* Santo di Giuseppe, dom. in Monterosso al Mare (Genova).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	408769	77 —	Colombato *Paolo* fu Francesco, dom. in None (Torino), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale economo nei convitti nazionali del Regno.	Colombato *Giovanni-Paolino-Ambrogio* fu Francesco, dom. in None (Torino), ipotecato come contro.
Id. Id.	515661 515136	35 — 175 —	Colombato *Paolo* fu Francesco, dom. in None (Torino).	Colombato *Giovanni-Paolino-Ambrogio* fu Francesco, dom. in None (Torino).
P. N. 4,50 %	7441	13,50	Mallia Alessandro di *Cesare*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta).	Mallia Alessandro di *Giulio-Cesare*, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	133892 133891	1000 — 5000 —	Giudici *Luigi-Andrea* fu *Giacomo-Luigi*, dom. a Milano, con usufrutto a Zaffram Concezio fu Luigi infermo di mente sotto l'amministrazione provvisoria di Mussi Giovanni fu Andrea, dom. a Como.	Giudici *Andrea-Luigi* fu *Luigi*, dom. a Milano, con usufrutto come contro.
Rendita 5 % P. R. 3,50 % (1934)	141866 506291	140 — 525 —	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, interdetta sotto la tutela di Garelli Giuseppe fu Gerolamo, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, interdetta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	22965	220,50	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).
Cons. 3,50 % (1906)	855396	525 —	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, nubile, *interdetta sotto la tutela di Garelli Giuseppe*, dom. a Pamparato (Cuneo).
Buoni Tesoro novennali 1944	1209 serie speciale	Capitale 5000 —	Ponti Riccardo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Vergani *Luisa* fu Luigi ved. Ponti, dom. a Samarate (Varese).	Ponti *Renato-Angelo-Luigi detto Renato* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Vergani *Luigia* detta *Luisa* fu Luigi ved. Ponti, dom. a Samarate (Varese).
Buoni Tesoro novennali 1940	1710 serie 3ª	Capitale 2000 —	Pinardi Umberto fu Cleonice, dom. in *Collecchio* (Parma).	Pinardi Umberto fu Cleonice, *minore, sotto la tutela di Pinardi Ettore di Roberto*, dom. in *San Martino Sinzano* (Parma).
P. R. 3,50 % (1934)	513517	700 —	Garofalo di *Rutino* Giuseppe fu Giustino, dom. a Napoli, con usufrutto a De Ruggiero *di Albano* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.	Garofalo Giuseppe fu Giustino, dom. a Napoli, con usufrutto a De Ruggiero Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	837174	525 —	Garofalo Adelaide di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Adelaide di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come contro.
Id.	837173	525 —	Garofalo Teresa di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Teresa di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
Id.	837175	525 —	Garofalo Carolina di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Carolina di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % P. R. 3,50 % (1934)	143722 143723	273 — 273 —	Lusona Renato, *Vittorino* e Teresa di *Luigi-Arturo*, minore, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Grosso *Giorgina* fu Alessandro, moglie di Lusona *Luigi*, dom. a Torino.	Lusona Renato, *Vittore* e Teresa di *Luigi-Ettore-Arturo*, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Grosso *Giovanna-Giorgina-Maria* fu Alessandro, moglie di Lusona *Luigi-Ettore-Arturo*, dom. a Torino.
B. Tesoro 1941 B. Tesoro 1940 B. Tesoro 1941	763 serie 8ª 1644 serie 4ª 1461 serie 6ª	Capitale 10.000 — 10.000 — 10.000 —	Ramoino *Clelia* fu Natale, vedova di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio.	Ramoino *Maria-Geromina-Clelia* fu Natale, vedova di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio.
P. R. 3,50 %	340612	45,50	Bringhen *Angela* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Quincinetto (Torino).	Bringhen *Margherita* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id.	53380	402,50	Caggiano Margherita fu Emanuele, moglie di Bellucci Luigi, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto a favore di Bosco-Lucarelli *Anna* vedova di Caggiano Emanuele, dom. in Napoli.	Come contro, vincolato di usufrutto a favore di Bosco-Lucarelli *Anna-Maria* fu Celestino vedova di Caggiano Emanuele, dom. in Napoli.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	751714	794,50	Verardi Germana di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Latiano (Lecce), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albanese *Addolorata* fu Raffaele, moglie di Verardi Salvatore, dom. in Latiano (Lecce).	Verardi Germana di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Latiano (Lecce), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albanese *Maria-Addolorata* fu Raffaele, moglie di Verardi Salvatore, dom. in Latiano (Lecce).
Rendita 5 %	39063	105 —	Piuzzi Angela di Giuseppe, moglie di *Casasco* Giuseppe fu Pietro, dom. a Viguzzolo (Alessandria), vincolato come dote della titolare.	Piuzzi Angela di Giuseppe, moglie di *Casaschi* Giuseppe fu Pietro, dom. a Viguzzolo (Alessandria), vincolato come dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	706693	80,50	Carozzi *Ettore* fu Giuseppe, dom. in Renate (Milano), ipotecato per cauzione postelegrafica.	Carozzi *Luigi-Giovanni-Ettore* fu Giuseppe, dom. in Renate (Milano), ipotecato per cauzione postelegrafica.
P. R. 3,50 % (1934)	80782	87,50	Ferraris Francesca di *Giovanni*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Giovanni* fu Lazzaro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Ferraris Francesca di *Evasio-Giovanni-Luigi*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Evasio-Giovanni-Luigi* fu Lazzaro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	318851	21 —	De Vincentiis Eupremio fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Maria-Antonia* vedova De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto a Libardo *Maria Antonia* fu Cosimo vedova De Vincentiis.	De Vincentiis Eupremio fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Antonia-Maria* vedova De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto a Libardo *Antonia-Maria* fu Cosimo vedova De Vincentiis.
Id.	318852	21 —	De Vincentiis Francesco fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Maria-Antonia* fu Cosimo ved. De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto come sopra.	De Vincentiis Francesco fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Antonia-Maria* fu Cosimo ved. De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	857239	87,50	Vismara Giovannina-Cristina, Anna, Augusto, Adele, Giacomino, Antonio e Luigi di Giacomo, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri del medesimo, dom in Lecco L'usufrutto vitalizio della presente rendita proviene dalla eredità di Piazza Angela, detta Cristina fu Angelo, e spetta a Vismara Galdino fu *Giacomo*.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita che proviene dalla eredità di Piazza Angela, detta Cristina fu Angelo, spetta a Vismara Galdino fu *Angelo*.
Id.	857240	87,50	Massa dei creditori del piccolo fallimento di Valsecchi Genesio fu Vito, dom. in Lecco, con usufrutto vitalizio come sopra.	Massa dei creditori del piccolo fallimento di Valsecchi Genesio fu Vito, dom. in Lecco, con usufrutto vitalizio come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	155685	31,50	Notarbartolo Giovanna fu Salvatore, moglie di *Bouccard* Tommaso, dom. in Palermo.	Notarbartolo Giovanna fu Salvatore, moglie di *Bourcard* Tommaso, dom. in Palermo.
Cons. 3,50 % (1906)	641969	35 —	*Coluccia* Maria di Donato, moglie di Andretta Oreste di Angelo, dom. a Lecce, col vincolo dotale.	*Pacella-Coluccia* Maria di Donato, ecc., come contro.
Id.	391040 391041	630 — 700 —	Bozzi *Eugenia* fu Cesare, moglie di Scolari Giuseppe di Giovanni, dom. a Milano, vincolato per dote.	Bozzi *Maria-Eugenia* fu Cesare, ecc., come contro.
Id.	641858	175 —	Testore *Lucia* fu Giovanni, moglie di Tasso Giorgio, dom. a Lauriano (Torino).	Testore *Carolina-Lucia* fu Giovanni, moglie di Tasso Giorgio, dom. a Lauriano (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(758)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 aprile 1941-XIX - N. 83

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)		—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50% (1906)	74,025
Id. 3,50% (1902)	71,60
Id. 3,00% Lordo	51,425
Id. 5,00% (1935)	93,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,35
Id. Id. 5,00% (1936)	94,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,85
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,525
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,225
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,475
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,875

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cagli (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cagli, con sede in Cagli, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 17 novembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori avv. Giulio Mochi e Giuseppe Bartoletti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cagli, con sede in Cagli (Pesaro), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1332)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Cagli (Pesaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il geom. Celerino Presciutti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cagli, con sede in Cagli (Pesaro), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1333)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 80 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e a 45 posti di inserviente nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1860, riguardante il limite di età per la nomina nei ruoli del personale subalterno del Ministero delle finanze;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1306 - 7-1.3.1. del 24 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ai quali non sono ammesse a partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728:

1) a ottanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

2) a 45 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovano nelle condizioni richieste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti coloro che, a norma e nei limiti delle vigenti disposizioni, hanno titolo di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi gl'invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltisi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

ex combattenti, legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922;

coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè tutti e soltanto coloro che si trovano in una delle due seguenti condizioni:

1) abbiano prestato servizio nei Corpi militari;

2) siano figli di impiegati dello Stato.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi anzidetti, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5° elementare).

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda l'aspirante dovrà specificare il concorso cui intende prendere parte, elencare i documenti allegati alla domanda stessa, indicare il proprio domicilio e recapito e dichiarare anche che, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Qualora l'aspirante intenda partecipare a più di uno dei concorsi indetti, dovrà produrre distinte domande.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrottamente servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1860;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda d'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato d'iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vicesegretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice Segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso e dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vicesegretari od anche di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente sanzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, da prodursi da tutti quegli aspiranti che abbiano prestato servizio militare. In caso contrario dovrà prodursi il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, oltre che la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, presenteranno altresì, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/5 in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciasi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

13) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione, inoltre, del capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario in corso, su cui grava la retribuzione dell'aspirante.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica amministrazione.

I capi di ufficio, da cui tali candidati dipendono, nel trasmettere le domande documentate, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4 uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con una delle qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto della Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del precedente articolo 5.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4 dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana e nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 4.

E' data facoltà ai candidati, che dimostrino di essere richiamati alle armi di produrre in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei richiesti documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'esame di essi.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Ove il candidato chieda di partecipare a più di uno dei concorsi indetti, potrà documentare una sola delle domande, facendone riferimento nelle altre.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale motivato e insindacabile.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno in base agli elenchi degli aspiranti che la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale avrà cura di comunicare muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, distintamente per ciascuno dei concorsi specificati ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 del presente bando, apposita graduatoria di merito.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli ex combattenti della guerra 1915-18, degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, secondo l'ordine seguente:

1) a coloro che abbiano prestato servizio nei Corpi militari;

2) ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengano ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione che conferisce i posti, e tra questi agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed a quest'ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

L'aliquota dei posti da assegnarsi ai sensi dell'art. 24 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori dei concorsi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 365,80, secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che pervengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(1418)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.